

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1658-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE BOGGIO)

Comunicata alla Presidenza l'8 gennaio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Per la prima volta dall'avvento della Repubblica i tre principali settori del mondo dello spettacolo, cinema, musica e prosa, sono contestualmente all'esame del Parlamento (alla Camera il primo ed al Senato gli altri due), ed è iniziata la discussione sui rispettivi progetti di riassetto organico delle relative discipline normative, economiche e finanziarie.

Con le riforme verranno eliminate le anomalie delle attuali regolamentazioni e quindi potranno essere assicurati l'ordinato svolgimento delle attività musicali, cinematografiche e di prosa ed una sana gestione degli organismi ed imprese che in esse operano, con particolari e sempre più diffuse benemerienze, per lo sviluppo e la diffusione della cultura del nostro Paese.

In attesa delle leggi di riassetto, peraltro, sussistono tutte le circostanze che giustificano, anzi impongono, l'adozione di appropriate ed urgenti misure, tenuto conto dell'esigenza di provvedere tempestivamente, perchè la validità e l'efficacia degli interventi in questi settori sono strettamente correlate ai tempi della relativa operatività.

Estremamente opportuna è apparsa la decisione di ricomprensione in un unico provvedimento, anche in questo caso senza precedenti in materia, i vari interventi per i tre richiamati settori dello spettacolo, in attuazione di una strategia unitaria di politica culturale che trova nelle riforme il terminale dell'azione governativa e parlamentare e nell'attuale disegno di legge — non a caso definito « ponte » verso le riforme — la predisposizione dei mezzi indispensabili alla sopravvivenza delle strutture e delle varie iniziative dello spettacolo.

I tempi tecnici per l'avvio concreto delle nuove discipline organiche, nel presupposto che esse vengano dal Parlamento definite entro il 1982, imporrebbero comunque la adozione di misure finanziarie straordinarie per le fasi transitorie e l'assolvimento di impegni che nel campo dello spettacolo vanno dalla quotidianità alla pluriennalità delle programmazioni.

Peraltro resta valido il convincimento generale che al riordino generale dei settori non esistono alternative valide; il provvedimento di cui si discute è, infatti, assai limitato nei contenuti economici e normativi, nonostante le note e più sostanziose esigenze dei medesimi e nulla si è ritenuto di aggiungere al contenimento della pura emergenza, al di sotto della quale le leggi di riforma interverrebbero su situazioni gravemente e, in qualche caso, irreversibilmente compromesse.

Nel merito del provvedimento va subito detto che gli stanziamenti ipotizzati per il 1982 si pongono nella linea governativa di contenimento della spesa pubblica, nell'ambito di adeguamenti ancorati al non superamento del « tetto » del 16 per cento di aumento sugli stanziamenti per il 1981.

In questo contesto all'articolo 1 gli enti lirici passano da 130 miliardi a 150,8 miliardi; le altre attività musicali da 21,5 miliardi a 24,940 miliardi e il teatro di prosa da 20 miliardi a 23,2 miliardi.

Come si vede gli incrementi sono la pura risultante matematica delle risorse straordinarie disposte con la legge n. 146 del 10 aprile 1981, integrate del 16 per cento.

Per quanto concerne il settore della cinematografia nel 1981, nonostante la grave situazione del settore, non è stato adottato ancora alcun provvedimento legislativo a carattere straordinario, mentre il progetto di riforma governativo ipotizzava per quest'anno interventi complessivi per circa 170 miliardi.

Per sovvenire quindi al tamponamento di talune delle più vistose falle che si sono aperte nel sistema produttivo e distributivo dell'industria cinematografica nazionale — che sta scontando una crisi evolutiva di eccezionali dimensioni — il provvedimento prevede una serie di interventi. La crisi infatti è testimoniata dalla notevole diminuzione degli spettatori, passati da 514 milioni nel 1975 a 242 nel 1980. Anche la spesa del pubblico in termini reali segue analogo andamento: —49 per cento nel periodo so-

pra indicato. Altrettanto incidente è la diminuzione dei punti di offerta: chiusura di oltre 2.400 sale e diminuzione del 30 per cento delle giornate di attività.

Il mercato quindi nel suo complesso ha subito sensibili contrazioni che hanno portato ad un calo degli investimenti produttivi valutato all'incirca nel 30 per cento per l'anno 1980.

Il settore inoltre è caratterizzato da un pesante prelievo fiscale, costituito dalla doppia imposizione derivante dalla concorrenza dei due tributi indiretti IVA e imposta sugli spettacoli. Quanto a quest'ultima, il meccanismo del tributo (scala impositiva progressiva) determina in maniera massiccia e penetrante il fenomeno del *fiscal drag*: infatti dal 1978 al 1980 il prelievo a titolo di imposta sugli spettacoli è aumentato del 71,3 per cento, a fronte di un corrispondente aumento del solo 15,7 per cento degli incassi lordi.

All'articolo 1, pertanto, il provvedimento prevede:

lire 40 miliardi di intervento, con il rifinanziamento del fondo per il credito cinematografico (Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro) a favore delle strutture produttive, distributive e tecniche;

lire 8 miliardi destinati al rinnovamento tecnologico delle sale cinematografiche, anche in questo caso mediante rifinanziamento dell'apposito fondo di cui alla legge n. 376 del 23 luglio 1980;

lire 160 milioni di integrazione al fondo di dotazione ordinaria (lire 1 miliardo) disposti per il Centro sperimentale di cinematografia, che ha in corso di ricostituzione gli organi di gestione previsti dal nuovo statuto;

lire 4,5 miliardi di stanziamento, ripartito in tre esercizi, disposto per la Cineteca nazionale, a partire dal 1982, per ristrutturare i locali, risanare e potenziare il patrimonio filmico, e provvedere alla pubblicazione del relativo catalogo;

lire 4 miliardi destinati al rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 1213 del 1965, per sostenere la coo-

perazione cinematografica con la concessione di mutui a *films* di particolari finalità artistiche e culturali.

L'articolo 2 del provvedimento disciplina i criteri di ripartizione dei contributi statali, mantenendo in vita alcune opportune disposizioni atte a snellire le procedure di liquidazione.

All'articolo 3 si prevede una maggiorazione dal 18 al 35 per cento degli abbuoni di imposta a favore degli esercenti cinema che programmino *films* nazionali.

Con la norma dell'articolo 4 si cerca di ovviare alla grave carenza di personale del Ministero, prevedendo un ruolo tecnico con una consistenza di cinquanta unità da adibire a mansioni di dattilografia, che verranno assunte per concorso consistente in una prova pratica ed un esame colloquio.

Al provvedimento la Commissione ha ritenuto opportuno apportare due emendamenti all'articolo 1 (il primo dispone un contributo straordinario di 1.500 milioni di lire a favore del Teatro alla Scala di Milano; il secondo prevede un contributo annuale di 5 miliardi all'ETI, nonchè un contributo straordinario di 1.300 milioni allo stesso ente per il ripiano dei disavanzi risultanti al 31 dicembre 1980). All'articolo 2 sono stati invece aggiunti due commi — non comportanti oneri finanziari — per estendere all'esercizio finanziario 1981 una norma contenuta nella legge 10 aprile 1981, n. 146, relativa all'accertamento dei disavanzi dei passati esercizi finanziari degli enti lirici (alla cui copertura si provvederà con la legge di riforma) l'uno, e per facilitare il lavoro della Commissione centrale per la musica l'altro. Infine, con il parere favorevole della Commissione bilancio, la copertura finanziaria è stata modificata in conseguenza dei due emendamenti che si propongono all'articolo 1.

In attesa quindi delle fondamentali leggi di riforma per lo spettacolo si raccomanda l'approvazione del disegno di legge onde garantire i mezzi finanziari necessari alla stessa sopravvivenza delle attività musicali, cinematografiche e di prosa fino a tutto il 1982.

BOGGIO, relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore **MANCINO**)

16 dicembre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

16 dicembre 1981

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge e gli emendamenti ad esso proposti, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

In attesa dell'entrata in vigore delle leggi di riordinamento organico delle attività musicali, di prosa e cinematografiche, sono disposti i seguenti provvedimenti straordinari.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera *a*), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con l'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è ulteriormente aumentato, limitatamente all'anno finanziario 1982, di lire 150.800 milioni.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, è aumentato, limitatamente all'esercizio finanziario 1982, di lire 24.940 milioni.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141, è aumentato, limitatamente all'esercizio 1982, di lire 23.200 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Identico.

In conformità dei criteri di cui al successivo articolo 2, sesto comma, della presente legge è disposto in favore del Teatro alla Scala di Milano un contributo straordinario di lire 1.500 milioni, ad integrazione dei contributi statali erogati allo stesso ente per l'anno 1981, in relazione ai risultati dell'attività svolta sul piano nazionale ed internazionale.

Identico.

Identico.

In rapporto ai maggiori compiti previsti dalla legge 14 dicembre 1978, n. 836, è disposto in favore dell'Ente teatrale italiano (ETI) un contributo annuale di lire 5.000

(Segue: *Testo del Governo*)

Il fondo d'intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25, e con legge 23 luglio 1980, n. 376, è ulteriormente integrato della somma di lire 40.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.

Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25, e con legge 23 luglio 1980 n. 376, è ulteriormente integrato della somma di lire 4.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.

Il fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, è integrato della somma di lire 8.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.

Il contributo annuo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 374, è fissato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, in lire 1.160 milioni.

Un contributo straordinario annuo di lire 1.500 milioni, limitatamente agli esercizi 1982, 1983 e 1984, è concesso alla Cineteca nazionale per:

a) il trasferimento su supporto non infiammabile o con altro sistema delle copie depositate o acquistate;

b) la sistemazione dei locali e delle strutture di conservazione, la costruzione degli schedari e l'acquisto dei mezzi tecnici necessari;

c) l'acquisto di film stranieri di rilevante importanza artistica, culturale, tecnica e storica;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

milioni, non cumulabile con i contributi che vengono assegnati dal Ministero del turismo e dello spettacolo sui fondi relativi alle attività teatrali di prosa.

Un contributo straordinario di lire 1.300 milioni è concesso all'Ente teatrale italiano (ETI) per il ripiano dei disavanzi risultanti al 31 dicembre 1980.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

d) la riduzione in videocassette dei film di cui sono scaduti i diritti d'autore o di proprietà dello Stato, nonché la dotazione dei relativi apparecchi audiovisivi;

e) la pubblicazione del catalogo generale dei film in dotazione, nonché dei film conservati in tutti gli archivi pubblici e privati del territorio nazionale.

Il contributo previsto dall'articolo 45, primo comma, lettera n), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è elevato, per l'anno 1982, di lire 500 milioni per l'assolvimento da parte dell'Istituto Luce delle finalità di cui alle lettere a), b) e d) del precedente comma.

Conseguentemente lo stanziamento del fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche di cui al citato articolo 45 è elevato a lire 4.710 milioni per l'anno 1982 ed a lire 4.210 milioni per gli anni successivi.

Art. 2.

Lo stanziamento di cui al secondo comma del precedente articolo 1 è ripartito, tra gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, quanto a lire 105.000 milioni sulla base delle percentuali di suddivisione riconosciute a ciascun ente ed istituzione per la assegnazione della quota di lire 90.000 milioni di cui all'articolo 2 della legge 10 aprile 1981, n. 146, con esclusione della quota di lire 3.500 milioni che rimane ripartita ai sensi della legge 6 marzo 1980, n. 54, in vista di *tournées* all'estero, e quanto al residuo stanziamento pari a lire 61.800 milioni sulla base dei criteri indicati dall'articolo 22, terzo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Restano in vigore le disposizioni della legge 6 marzo 1980, n. 54. Sono abrogati i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 1 ed il primo comma dell'articolo 2 della stessa legge. Nell'articolo 2, secondo comma, della legge medesima l'espressione « quanto a lire 110 miliardi » è sostituita con « quanto a lire 105 miliardi » e la data « 31 dicembre 1979 » è sostituita con « 31 dicembre 1981 ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*Identico.**Identico.*

Art. 2.

*Identico.**Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

All'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, così come modificato dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, è aggiunto il seguente comma:

« Le assunzioni attuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte ».

In attesa della legge di riordinamento organico del settore, gli atti concernenti i bilanci di previsione, i relativi provvedimenti di variazione ed i conti consuntivi degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, deliberati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono approvati d'intesa con il Ministero del tesoro.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate norme uniformi di amministrazione e di contabilità, nonché uno schema tipo di bilancio da adottarsi dagli enti di cui al precedente comma.

In occasione di ulteriori interventi straordinari sarà valutata la rilevanza sul piano nazionale ed internazionale delle attività degli enti lirici ed istituzioni concertistiche.

Il parere sull'assegnazione dei contributi per le attività teatrali di prosa è formulato congiuntamente dalle Commissioni previste dall'articolo 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, e dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e successive modificazioni.

Restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7.

Gli importi di cui al quinto comma del precedente articolo 1 sono destinati per il 90 per cento ad operazioni di finanziamento per la produzione, distribuzione ed esportazione di film nazionali e per le industrie tecniche cinematografiche e per il restante 10 per cento ad interventi per il consolidamento delle industrie tecniche cinematografiche.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Gli importi di cui all'ottavo comma del precedente articolo 1 sono destinati per il 90 per cento ad operazioni di finanziamento per la produzione, distribuzione ed esportazione di film nazionali e per le industrie tecniche cinematografiche e per il restante 10 per cento ad interventi per il consolidamento delle industrie tecniche cinematografiche.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

L'abbuono dell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è elevato al 35 per cento.

La Società italiana autori ed editori è autorizzata a provvedere alla corresponsione degli abbuoni previsti dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per i film a lungometraggio la cui denuncia di inizio di lavorazione — trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo — sia stata annotata sul pubblico registro cinematografico ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, della predetta legge. La disposizione si applica per le programmazioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche se l'annotazione sia anteriore alla data medesima.

Per i film che, entro i due anni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori, siano esclusi in via definitiva dalla programmazione obbligatoria, gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a rimborsare, versando il relativo importo alla Società stessa, gli abbuoni percepiti ai sensi del precedente comma.

Il rimborso dovrà essere effettuato entro i sei mesi successivi alla data della *Gazzetta Ufficiale* recante l'avviso dell'avvenuta pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è sostituito dal seguente:

« Le riunioni della Commissione, sono valide quando siano presenti, in prima convocazione, i due terzi dei suoi componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei suoi componenti ».

All'articolo 4, primo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 146, le parole: « esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 » sono sostituite dalle seguenti: « esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 e 1981 ».

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

provvedimento di esclusione del film dalla programmazione obbligatoria. Nei confronti degli esercenti inadempienti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Art. 4.

Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministero del turismo e dello spettacolo è autorizzato a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di 50 coadiutori dattilografi (livello IV) in aumento dell'attuale organico, le cui prove saranno esplesate secondo le modalità previste dall'articolo 8, quarto comma, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271.

Art. 5.

All'onere finanziario di lire 257.600 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, ivi compreso quello valutato in lire 4.000 milioni per l'abbuono previsto dall'articolo 3 e quello di lire 500 milioni per le spese di cui all'articolo 4 della presente legge, si provvede, quanto a lire 205.600 milioni, mediante riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 e, quanto a lire 52.000 milioni, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, all'uopo utilizzando parte degli accantonamenti destinati a « interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche, di prosa e per il potenziamento dell'offerta turistica ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

All'onere finanziario di lire 265.400 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, ivi compresi quello valutato in lire 4.000 milioni per l'abbuono previsto dall'articolo 3 e quello di lire 500 milioni per le spese di cui all'articolo 4 della presente legge, si provvede, quanto a lire 213.400 milioni, mediante riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 e, quanto a lire 52.000 milioni, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, all'uopo utilizzando parte degli accantonamenti destinati a « interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche, di prosa e per il potenziamento dell'offerta turistica ».

Identico.